

Dott. Carlo Agosta
Dott. Enrico Pogolotti
Dott. Davide Mancardo
Dott.ssa Chiara Valente
Dott.ssa Stefania Neirotti

Torino, 14 ottobre 2009

Circolare n. 18/2009

OGGETTO: *Lo Scudo Fiscale 2009*

Il modello di Dichiarazione Riservata (DR), approvato con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 14 settembre 2009, deve essere utilizzato:

- dalle persone fisiche (anche esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo);
- dagli enti non commerciali (compresi i trust);
- dalle società semplici ed associazioni equiparate (associazioni artistiche e professionali)

fiscalmente residenti nel territorio dello Stato che intendono sanare le violazioni relative alla normativa sul monitoraggio fiscale (modello Unico quadro RW) di cui al D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito con Legge 4 agosto 1990, n. 227, avvalendosi delle previsioni dell'art. 13-bis, D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito con Legge 3 agosto 2009, n. 102 e D.L. 3 agosto 2009, n. 103 convertito con Legge 3 ottobre 2009, n. 141 (cd. scudo fiscale-ter).

Di seguito si propone un'analisi del provvedimento nei suoi aspetti generali, tenuto conto anche delle indicazioni contenute nella circolare diramata dall'Agenzia delle Entrate in data 10 ottobre 2009, fermo restando che i principali interlocutori che il contribuente interessato alla materia dovrà necessariamente incontrare per avere assistenza e dare concreta applicazione alla normativa sono gli operatori finanziari istituzionali (banche, società finanziarie ed intermediari vari).



I PRECEDENTI PROVVEDIMENTI

Lo Scudo Fiscale è giunto alla terza edizione, preceduto dal primo provvedimento del 2001 (D.L. 350/2001) e dalla sua successiva riedizione del 2003.

Ancorché ricalchi da vicino i precedenti, esso presenta nuove e peculiari caratteristiche, non rinvenibili nelle passate edizioni.

In particolare si richiama l'attenzione sui seguenti aspetti:

- *La connotazione internazionale:* se in passato lo Scudo Fiscale era stato di esclusiva matrice italiana, oggi sono molti i Paesi che hanno preceduto l'Italia su questa strada (membri della UE come Francia, Regno Unito e Germania, gli Stati Uniti ed altri), a condizioni decisamente meno favorevoli, peraltro tutti determinati ad ottenere il rientro in patria di risorse finanziarie, per contribuire a risollevarsi dalle difficoltà provocate dalla grande crisi finanziaria esplosa a fine 2008.

Tutti i maggiori Paesi hanno aderito alle regole OCSE, in tema di scambio reciproco di informazioni e trasparenza fiscale e tutti sono intenzionati ad abbattere i così detti “paradisi fiscali” sparsi per il globo.

- *Il segreto bancario a rischio:* Per i detentori all'estero di capitali e/o beni in violazione degli obblighi di segnalazione nel Modello Unico - quadro RW, le possibilità di mantenere un indisturbato anonimato appaiono obiettivamente diminuite, oltre che per i motivi appena detti, anche per la presenza del potenziamento dei nuovi sistemi informatici a disposizione delle autorità fiscali dei vari Paesi (per l'Italia l'Anagrafe dei rapporti finanziari).

L'IMPATTO DELLO SCUDO 2009

Come ogni altro provvedimento di condono, lo Scudo fiscale, accanto al corredo di sanatorie sul passato ed alla estensione di positivi riflessi anche per il futuro (varie salvaguardie da accertamenti, quantomeno sino a concorrenza dell'importo rimpatriato/regolarizzato), introduce un forte inasprimento delle sanzioni, con cui si intende stimolare il contribuente ad attivarsi spontaneamente per sanare le eventuali situazioni illecite.

Più specificamente, l'incentivo si traduce in mancanza di sanzioni per chi aderisce allo Scudo. La somma del 5% sul valore delle consistenze estere esistenti al momento della Dichiarazione Riservata, da pagare a cura dell'intermediario abilitato italiano, previa provvista del contribuente, entro il termine massimo del 15 dicembre 2009, è infatti configurata come imposta straordinaria con aliquota 50%.



Essa è dovuta una tantum sui redditi presuntivamente sottratti al fisco negli ultimi 5 anni (dal 2008 a ritroso), ipotizzando un rendimento del 2% annuo sull'intero capitale oggetto della dichiarazione stessa.

A fronte di questo si contrappone il raddoppio delle sanzioni previste a seguito di violazioni concernenti il quadro RW (da min 5% e max 25% sono portate a min 10% e max 50%), nonché l'inasprimento delle ordinarie sanzioni amministrative connesse alla sottrazione di materia imponibile (min 120%-max 240% se la dichiarazione dei redditi è stata omessa e min 100%-max 200% in caso di dichiarazione infedele), che vengono aumentate di 1/3 se il reddito occultato è prodotto all'estero, e raddoppiate (min 240%-max 480% per la omessa dichiarazione, e min 200%-max 400% per l'infedele) qualora i redditi non dichiarati siano stati prodotti in un Paese a fiscalità privilegiata (per esempio la Svizzera).

A completare il quadro, viene presunto reddito l'intero capitale detenuto illecitamente all'estero (è peraltro ammessa la possibilità di fornire prova contraria).

IL REGIME DI RISERVATEZZA

Quale ulteriore stimolo allo spontaneo rimpatrio di capitali ed attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero in violazione degli obblighi del Quadro RW, la normativa prevede modalità di Dichiarazione Riservata atte ad assicurare (limitatamente al rimpatrio) l'anonimato del suo autore, circostanza che costituisce un indubbio e robusto appeal all'adesione, tenendo conto anche delle altre circostanze sopra accennate. In particolare:

- a. Gli intermediari che hanno ricevuto la DR non possono fornire all'Amministrazione Finanziaria i dati contenuti nella stessa, né in via ordinaria, né in caso di accertamento;
- b. Altrettanto dicasi per i conti di deposito che accolgono le attività rimpatriate, ed anche per i successivi movimenti, purché concernenti le medesime somme o i loro frutti (plusvalenze comprese), purché tassati a titolo definitivo tramite l'intermediario stesso;
- c. Altrettanto vale per qualunque soggetto (diverso dall'intermediario finanziario) che abbia avuto notizia di somme scudate (per esempio l'assicuratore, in caso di stipula di polizza con detti fondi rimpatriati);
- d. I redditi prodotti dalle attività finanziarie scudate sono soggetti a ritenuta di imposta (di norma), che gli intermediari dichiarano in qualità di sostituti di imposta con Mod. 770, cumulativo con dati aggregati;



- e. Gli obblighi di comunicazione dei dati ai fini della Legge Antiriciclaggio da parte degli intermediari, sono derogati nei casi di Scudo, a meno che gli stessi nutrano sospetti che i capitali scudati possano essere il frutto di illeciti, diversi da quelli tributari e/o societari.

Peraltro occorre segnalare l'esistenza di situazioni/comportamenti che, seppure in via indiretta, potrebbero di per sé indurre il Fisco al sospetto che vi sia stata un'operazione di scudo sottostante. Vediamo qualche esemplificazione:

I CASO

- a. gli intermediari, in applicazione della generale normativa antiriciclaggio, hanno l'obbligo di identificazione del soggetto e di registrazione, ogni qual volta capitati di instaurare un nuovo rapporto continuativo con un soggetto. La normativa dello Scudo non prevede un esonero da tale obbligo.
- b. Peraltro, stante la secretazione prevista dallo Scudo, all'Amministrazione è inibito ogni potere di ottenere notizia su natura e tipo di detto rapporto, e tanto meno sui dati relativi al contenuto.
- c. Ciononostante, l'aver notizia della nascita di un nuovo rapporto del contribuente con una banca, magari mai frequentata prima del 15 dicembre 2009 (ed ancor peggio se emanazione italiana di banca estera), potrebbe costituire un elemento di sospetto nel Fisco, inducendolo ad intraprendere una mirata azione investigativa/accertatrice.

Per ovviare a tale inconveniente sarebbe consigliabile operare con un intermediario diverso, non troppo esposto a favorire dubbi e sospetti.

II CASO

- a. Il contribuente ha scudato con modalità accorte e discrete. Successivamente però decide di prelevare i denari depositati in Italia in conti secretati, per impiegarli in uno o più investimenti (case, auto, etc.) o per immetterli nella propria azienda (aumento capitale sociale, finanziamenti soci, etc.). In tale evenienza non si può escludere che il Fisco legittimamente (ed in modo del tutto ordinario, anche senza scudo) possa chiedere da dove provenga tale improvvisa manifestazione di ricchezza, e non trovandone spiegazione, possa procedere ad accertamenti presuntivi/sintetici.
- b. Anche in questo caso, il contribuente troverebbe copertura dall'accertamento di redditi evasi, sino a concorrenza della somma rimpatriata. Tale copertura potrebbe altresì estendersi ai famigliari (è il caso di redditometro).



- c. In proposito, per lo Scudo 2009 è stato chiarito che il contribuente che decida di utilizzare la detta copertura fornita dallo Scudo, deve palesarne l'esistenza agli organi investigativi/accertatori subito, al momento dell'inizio dell'attività investigatrice, non potendo, diversamente dalle passate edizioni, attendere i risultati di tale attività per valutarne la convenienza.

LE CAUSE OSTATIVE

Senza la pretesa di operare una puntuale elencazione di tutte le cause che potrebbero impedire l'accesso allo Scudo, ci limitiamo ad evidenziare alcuni aspetti di fondo.

- a. Lo Scudo 2009 dispiega i suoi effetti solo una volta che sia stata versata l'imposta del 5%, e ciò deve avvenire entro il termine massimo del 15 dicembre 2009.
- b. Qualsiasi attività investigativa da parte dell'Amministrazione Finanziaria (ispezioni, verifiche, avvisi di accertamento, questionario), di cui il contribuente abbia ricevuto notifica prima di aver effettuato il detto versamento, impedisce la validità dell'adesione allo Scudo.
- c. In considerazione dell'attuale sostenuta attività accertatrice da parte degli Uffici, potrebbe essere utile non procrastinare inutilmente l'adesione allo Scudo, naturalmente se ne ricorresse l'intenzione.

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

Infine, si evidenzia che lo Scudo è ammesso solo in caso di avvenuta violazione degli obblighi previsti dal quadro dichiarativo RW.

In relazione all'ambiguità ed indeterminatezza delle istruzioni ministeriali che hanno caratterizzato questo quadro sin dal suo nascere, non ci sarebbe da stupirsi se allo Scudo aderissero soggetti che non ne abbiano diritto, così come, viceversa, non vi aderissero soggetti che, inconsapevolmente ed in buona fede, ritenessero di non aver commesso alcuna violazione in merito.

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e porgiamo cordiali saluti.

Studio Associato Agosta